

4. *Norme generali per l'imbarco e sbarco.* — Coloro che vogliono imbarcare merci infiammabili, esplosive, e fulminanti (categ. VIII e seguenti) devono farne domanda scritta, almeno ventiquattro ore prima, alla locale Autorità marittima indicando la provenienza, il peso e la categoria delle merci stesse, e se le medesime siano state imballate nei modi prescritti dal presente regolamento. Alla domanda deve essere unita l'adesione allo imbarco dell'armatore della nave o di chi per esso, e la dichiarazione del capitano che la nave stessa è pronta a partire appena compiuto l'imbarco della merce di cui si tratta.

In base a siffatta domanda, l'Autorità marittima farà, a spese dell'interessato, pervenire telegraficamente al capo della stazione ferroviaria del paese di provenienza il nulla osta alla spedizione delle merci pericolose al posto d'imbarco.

Qualora le merci pericolose provenissero dall'estero col mezzo della ferrovia, questa dovrà dirigerle alla stazione più vicina al porto, coll'obbligo al capo di questa ultima stazione di avvertire dell'arrivo l'Autorità marittima, la quale provvederà nel modo sopraindicato.

Se poi dette merci dovessero essere portate nel perimetro del porto col mezzo di carri comuni, l'Autorità municipale per le merci comprese nelle categorie VIII e X incluse, e l'Autorità di pubblica sicurezza per quelle comprese nelle categorie XI e seguenti, dal luogo di origine, avranno cura di chiedere anticipatamente all'Autorità marittima locale, se tutto è disposto per il pronto imbarco.

I carri ferroviari e comuni, che le trasportano, dovranno essere inoltrati sulle calate del porto non più tardi delle ore 8, sempre quando però il bastimento, che deve imbarcarle, sia pronto ed ormeggiato al punto designato.

Dell'arrivo nella giurisdizione del porto, il capo stazione, il mittente o lo spedizioniere, secondo il caso, informeranno subito l'Autorità marittima locale per i provvedimenti di sua competenza.

I capitani delle navi che arrivano cariche delle materie di cui sopra, nel presentarsi all'ufficio di porto per il costituito, dovranno dichiarare la qualità e quantità delle medesime, e le condizioni della stiva che le contiene, producendo, se richiesti, i recapiti doganali di origine.